

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di atto amministrativo n. 67/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Piano di gestione integrata delle aree costiere (Piano GIZC), ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15», così come approvato dalla III Commissione in data 4 novembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 275 del 5 novembre 2019;

Visto l'articolo n. 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 novembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 15 novembre 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e non vi è stata neppure l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 novembre 2019;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di trasmettere all'Assemblea legislativa regionale le osservazioni contenute nel documento di cui all'Allegato A.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

Al Relatore

Componente del CAL Nicola Barbieri - Sindaco del Comune di Mondolfo
sindaco@comune.mondolfo.pu.it

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 ANCONA

cal@consiglio.marche.it

cal@regione.marche.it

0000287|12/11/2019

|CAL_MARCHE|A

Comune di Fermo Pt. 0065205 DEL 12-11-2019

Oggetto: Trasmissione osservazioni su Proposta di atto amministrativo n. 67/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Piano di gestione integrata delle aree costiere (Piano GIZC), ai sensi della lett. a), del comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15», così come approvata dalla III Commissione in data 4 novembre 2019.

VISTA la nota del CAL del 5 Novembre 2019, mediante la quale Codesto Spett.le Consiglio ha inviato il testo della **proposta di atto amministrativo n.67/2019**, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «*Piano di gestione integrata delle aree costiere (Piano GIZC), ai sensi della lett. a), del comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15*», assegnata a Codesto Consiglio per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art.11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007, così come approvata dalla III Commissione in data 4 novembre 2019;

VISTO il testo della proposta indicata in oggetto;

SI RELAZIONA quanto segue, al fine di integrare l'atto con i suggerimenti e le precisazioni di seguito indicati:

Norme Tecniche di Attuazione

OPERATIVITA'

Non si ritiene chiarito l'aspetto dell'OPERATIVITA' del PGIZC sulle aree che, pur rientrando nei Piani di Spiaggia comunali, sono di proprietà privata e non ancora acquisite al Demanio.

A tal fine si richiama integralmente il contenuto dell'art.3 delle NTA del PPAR, -Efficacia del Piano- il quale alla lettera c), "Prescrizioni di base transitorie e permanenti", dispone che le stesse **sono immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.**

L'individuazione della spiaggia, nei Comuni costieri della Regione Marche, è già stata oggetto di perimetrazione ai sensi dell'art.32 –Litorali marini– delle NTA del PPAR, con i vigenti **Piani di Spiaggia, redatti in conformità al PPAR e al Codice della Navigazione**, previo parere di conformità delle competenti Province.

Nel confermare che l'attuale sistema della pianificazione regionale, cosiddetto "a cascata", con il PPAR assicura il conseguimento degli obiettivi dell'art.1 della legge n.431/85 (ex legge Galasso), ora D.Lgs.vo n.42/2004 e s.m., la sua entrata in vigore comporta l'efficacia giuridica delle norme su ogni parte del territorio, tale da richiedere l'adeguamento ad esso di ogni strumento urbanistico comunale, sia generale (PRG), che attuativo. Si ritiene, pertanto, che il Piano di Spiaggia produca i suoi effetti in ogni parte del territorio ricompresa nel suo perimetro e, nel caso di interventi, abbia valore per qualsiasi soggetto pubblico o privato. Per le proprietà del Demanio si aggiungono le norme ad esso dedicate, ma le proprietà private permangono assoggettate alle disposizioni del PPAR, recepite nel PRG e nel Piano particolareggiato della spiaggia. **Tale precisazione si rende necessaria anche al fine di dare certezza ai procedimenti instaurati nel corso degli anni, all'interno di tali ambiti, in materia di vigilanza edilizia e paesaggistica.**

PERIMETRAZIONE DEL PIANO

Nella nuova individuazione del limite della spiaggia che propone il PIGIZC, la stessa opera con uno spostamento verso Est del limite a monte previsto dal vigente Piano di Spiaggia. Ciò, oltre a comportare un diverso regime giuridico su tali aree, potrebbe, in alcuni casi, costituire una sorta di "sanatoria" su eventuali opere abusive realizzate sulla spiaggia o su aree demaniali. Si suggerisce pertanto di tenere in considerazione le perimetrazioni dei piani di spiaggia, in quanto piani di dettaglio o, in subordine, di procedere a preventive verifiche ed approfondimenti, condotte anche in collaborazione con gli Enti Locali.

ID osservazione Fermo 05

L'osservazione ID Fermo 05, pur risultando accolta, così come si evince dallo schema riepilogativo delle osservazioni allegato al parere motivato di VAS, in realtà rimanda all'art.15, non chiarendo quanto di seguito evidenziato:

Il TITOLO II- Piano delle utilizzazioni del Demanio Marittimo:

Art.8 - Si evidenzia che l'art.7 disciplina l'utilizzo di tutte le aree del Demanio per garantire la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, mentre l'art.8 – Suddivisione del Demanio- sembrerebbe far riferimento alle sole aree assoggettate a concessioni demaniali.

Si suggerisce di introdurre all'interno dell'art.8 anche il concetto di spiaggia libera, integrando il concetto del libero accesso al mare che dovrà essere garantito oltre che attraverso le singole aree in concessione, anche attraverso le spiagge libere, ancorchè private, dunque non di proprietà del demanio.

Si suggerisce di normare tali aree in modo che:

- 1) siano equiparate alla spiaggia libera, per cui non possano essere utilizzate per l'esercizio di alcuna attività che non sia quella consentita nelle spiagge libere di proprietà demaniale.
- 2) In quanto spiaggia le aree assolvono ai pubblici usi del mare, per cui debbono essere di libera fruizione al fine di evitare che ci siano tratti di spiaggia interclusi o non fruibili.

A supporto di quanto sopra si trasmette in allegato la sentenza Cass.Civ. 1/04/2015 n.6619.

Art.26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie

Comma 2:

L'attuale formulazione risulta molto ampia ma eccessivamente generica creando con ogni probabilità problemi interpretativi in sede di applicazione del predetto comma. Potrebbe risultare pertanto utile fare riferimento anche a precedenti formulazioni utilizzate in altri atti e/o piani approvati dalla Regione Marche, come ad esempio "Linee guida regionali Valutazione Ambientale Strategica – VAS" approvate con DGR 1813 del 21/12/2010, per individuare esattamente le fattispecie regolate dal comma 2. Occorre precisare le modalità per tutti i procedimenti pendenti, prevedendo la salvaguardia dei procedimenti avviati e non ancora conclusi, indicando anche l'atto che avvia formalmente l'iter di formazione e approvazione del piano o programma, che si ritiene non espressa chiaramente. Manca infatti la fattispecie dello Sportello Unico per le Attività Produttive e si suggerisce di aggiungere **“compresi i procedimenti di Suap in variante già avviati con l'avvenuto svolgimento della prima conferenza dei servizi”**, a condizione che ne sia valutata e dichiarata, da parte del soggetto attuatore, la compatibilità con l'interferenza

dell'equilibrio idrodinamico del litorale e con la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi del DPR 357/1997.

Commi 4 e 5: In virtù dei contenuti dei punti 4 e 5 dell'art.26, il PGIZC opera sostanziali modifiche al vigente PRG del Comune di Fermo, con particolare riferimento alle previsioni di zone omogenee classificabili come "C" o "F", o comunque di espansione diversamente denominate e che non siano "A" e "B", rientranti nella fascia di rispetto dei 100 ml., tanto da disporre l'annotazione circa la classificazione operata dal piano nel certificato di destinazione urbanistica.

Come per ogni strumento di pianificazione e/o di settore, che incide profondamente sulle previsioni urbanistiche vigenti, si chiede di procedere ai sensi delle vigenti normative, in qualità di Autorità Competente e Procedente, senza rinviare ai Comuni fasi generiche di informazione e senza indicare la forma giuridica da applicare. Tra l'altro ci sono stati precedenti Piani (vedi il P.A.I.) per i quali i Comuni non hanno dovuto affrontare tali incertezze procedurali

Si sottolinea l'importanza di quanto sopra esposto al fine di non incorrere in vizi procedurali che potrebbero inficiare la corretta applicazione della norma, soprattutto in relazione all'incidenza su previsioni attuative già approvate o avviate, sia di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati vigenti), sia di iniziativa privata (Piani di lottizzazione approvati).

SI PROPONE pertanto di esprimere, sulla proposta, **parere favorevole condizionato** alle integrazioni e precisazioni sopra evidenziate.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ss



IL SINDACO
Av 

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 13 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di atto amministrativo n.67/2019, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Piano di gestione integrata delle aree costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera a), del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15», nel testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 4 novembre 2019;

Udita la relatrice Rosaria Deganallo (delegata da Claudio Schiavoni) nella seduta n.19 del 13/11/2019;

Condivisa la proposta di parere formulata dalla relatrice e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Visto l'articolo 4, comma 1), lettera b), numero 2, della l.r.15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

a. nell'Allegato C, punto C.1.1.4, alla terza riga dopo le parole: "delle strutture balneari" sono inserite le seguenti: "e le proprietà private".

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

RELAZIONE

La proposta di atto amministrativo in oggetto rappresenta uno strumento di programmazione complesso conseguente all'esame delle osservazioni di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che aveva prodotto, da parte di 52 soggetti, circa 800 osservazioni.

La stima di investimenti necessari è pari a 288 milioni di euro per 37 interventi di natura strutturale da realizzarsi in 10 anni, oltre alla previsione di interventi di natura sperimentale.

La III Commissione ha provveduto ad integrare il Piano, di seguito le principali novità introdotte dalla Commissione:

1. Art. 11, comma 1 – zone SIC e ZPS – articolo è rimasto uguale ma vi è un impegno preciso per la Giunta di rivedere la perimetrazione delle stesse, in un addendum del Piano;

2. Art. 13 “Piani particolareggiati di spiaggia” – Di interesse l’inserimento al comma 4, lettera i), di “In relazione a contesti territoriali specifici nei quali non sia possibile rispettare tali limiti, ovvero contesti in cui vi sia un dislivello tra la quota dell’arenile e la quota della prima infrastruttura utile retrostante tale da consentire comunque la visuale al mare, si potranno valutare soluzioni alternative”;

3. Art. 13, comma 7 – nell’ambito della procedura di approvazione dei Piani particolareggiati ed in caso di richiesta di parere non è previsto più un parere espresso ma una verifica di conformità da parte della Regione;

4. Art. 22 “Disciplina della fascia di rispetto” – comma 2, lettera a): si è scritto “senza aumento dell’esposizione”, recependo molte osservazioni intervenute;

5. Tabella 1 –“Manufatti e interventi consentiti all’interno della zona dei 100 metri” – lettera b “Interventi su manufatti esistenti”: si registra un ampliamento delle possibilità di intervenire da parte dei gestori. Da leggere anche la lettera C.2.2) in tale ottica;

6. Art. 23 “Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione” – la procedura per il Programma Attivo di Delocalizzazione ora è in capo al Comune;

7. Art. 27, comma 1 “Validità e aggiornamento” - la durata del Piano non è più indeterminata ma legata all’attuazione dei lavori, quindi, circa 10 anni.

Nel Piano sono anche previste disposizioni che riguardano interventi specifici relativi alla disabilità.

Ulteriori norme riguardano la salvaguardia delle dune ed etc.

Ad integrazione di quanto sopra, si ritiene di proporre l'estensione della autorizzazione agli accumuli per la salvaguardia delle strutture balneari, a tutela anche di altre attività soggette a fenomeni di erosione della costa, su istanza e a spese di soggetti privati.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

a. nell’Allegato C, punto C.1.1.4, alla terza riga dopo le parole: "delle strutture balneari" sono inserite le seguenti: “e le proprietà private”.